



La morte di una nonna (convivenza, tabella, et  senile, nucleo allargato)

## Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 24 aprile 2026 n. 11076   rel. dott. Marilena Gorgoni) chiamata a decidere sulla correttezza o meno del rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dai nipoti per il decesso della propria nonna esordisce, rilevando che: *  la sentenza impugnata muove, anzitutto, da un'ipostazione che trasforma un dato meramente strumentale (la struttura delle tabelle) in una condizione tendenzialmente negativa quanto alla risarcibilit , affermando che, **poich  le tabelle milanesi non contemplano lâ ipotesi di perdita della nonna, il danno   deve considerarsi del tutto eccezionale  e, per ci  solo, di norma escluso. Detto ragionamento, innanzitutto, non   coerente con la natura per nulla normativa, bens  puramente orientativa di uno strumento tabellare non prodotto dal legislatore, strumento che non pu  legittimare un automatismo ablativo della tutela risarcitoria solo perch  il rapporto dedotto non   stato offerto in una voce   dedicata . A ci  si aggiunga che dalla stessa motivazione della Corte territoriale emerge che il rigetto non   dipeso da una valutazione concreta della qualit  del legame, ma dall'assunzione di un paradigma astratto (perdita della nonna = evento fisiologico; risarcibilit  solo in ipotesi residuali), costruito anche sull'insignificante silenzio tabellare.***

*Ancora, la Corte d'Appello ha trattato la **convivenza** come requisito selettivo, affermando che il risarcimento del danno de quo sarebbe riconoscibile soltanto in casi   residuali  caratterizzati da   rapporto particolarmente stretto di convivenza tra nonni e nipoti , con nipoti   piccoli  e nonni   ancora giovani  che se ne prendano cura, mentre nel caso di specie   nessuno abitava con la nonna  e due nipoti erano   adolescenti . Cos  argomentando, tuttavia, **il giudice di merito non ha utilizzato la convivenza come indice fattuale eventualmente rilevante nel giudizio sull'intensit  del vincolo, ma l'ha elevata, in modo apodittico, a condizione necessaria di risarcibilit  o, comunque, a criterio pressoch  esclusivo di accesso alla tutela, con conseguente violazione dei principi che questa Suprema Corte ha enunciato con riferimento al danno non patrimoniale da lesione dei rapporti familiari, laddove impone un apprezzamento in concreto dell'effettivit  e consistenza del legame affettivo. Si veda, con particolare riferimento al rapporto nonni/nipoti, Cass. 26 giugno 2025, n.***



17208: *â??In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale â??da uccisioneâ?•, proposta â??iure proprioâ?• dai congiunti dellâ??ucciso, questi ultimi devono provare lâ??effettivitÃ e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne lâ??ampiezza e la profonditÃ , e ciÃ² anche ove lâ??azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perchÃ© la â??societÃ naturaleâ?•, cui fa riferimento lâ??art. 29 Cost., non Ã¨ limitata alla cd. â??famiglia nucleareâ?•, di modo che **il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non puÃ² essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dellâ??esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietÃ con il familiare defuntoâ?•**; sulla natura non ostativa del difetto di convivenza si Ã¨ pronunciata pure la giurisprudenza penale di legittimitÃ in una fattispecie in cui superstite era il nonno (Cass. pen. 4 giugno 2013 n. 29735). PiÃ¹ in generale, sulla necessitÃ che il danno venga riconosciuto o negato secondo che il legame affettivo e lâ??intensitÃ dello stesso siano provati, si vedano, da ultimo tra gli arresti massimati, Cass. 30 luglio 2025, n. 21988 e Cass. 13 ottobre 2025, n. 27231.*

NÃ© regge la parte della motivazione imperniata sulla **pretesa â??fisiologicitÃ â?• dellâ??evento morte della nonna per nipoti in etÃ adulta o adolescenziale**. La Corte territoriale, infatti, non ha individuato alcun elemento del caso concreto idoneo a rendere percepibile perchÃ©, nella specifica vicenda, lâ??etÃ dei nipoti (alcuni adulti, altri adolescenti) sarebbe degradato il legame con lâ??ascendente al punto da escludere, in via generale, la configurabilitÃ del pregiudizio non patrimoniale, limitandosi a una massima di esperienza enunciata in termini apodittici (*â??Ã¨ fisiologica â? la perdita di un nonno ormai di etÃ avanzataâ?•*), per cui, in sostanza, **lâ??etÃ senile farebbe perdere valore nei rapporti familiari. Detto singolare asserto, formulato come regola generale, ha in concreto sostituito la (invece necessaria) valutazione individualizzata con uno stereotipo, senza misurarsi con la adduzione â?? presente nel ricorso e riprodotta in modo ampio â?? di una relazione connotata da frequentazione, accudimento e ruolo affettivo centrale della nonna nella vita dei nipoti**.

Ancora meno calzante e convincente Ã¨ lâ??argomento della **â??rete familiare molto allargataâ?•** (quattro figli, otto nipoti, tre bisnipoti), per cui essa sarebbe, di per sÃ©, *â??in grado di fornire â? reciproco ausilio nellâ??elaborazione dellâ??evento luttuosoâ?•* e, quindi, per negare i presupposti della liquidazione. Qui **la Corte territoriale ha operato una direttamente svalutante presunzione che perÃ² non viene ancorata a fatti specifici e, soprattutto, ha postulato una sorta di fungibilitÃ del rapporto perduto, ipotizzando che il sostegno endofamiliare potesse automaticamente neutralizzare (o rendere giuridicamente irrilevante) il pregiudizio derivante dalla perdita di quella determinata relazione affettiva; ma cosÃ¬ impostata la conclusione non ha spiegato il passaggio logico dal dato quantitativo (ampiezza del nucleo) allâ??inferenza qualitativa (assenza di un danno conseguenza risarcibile), nÃ© ha esplicitato quali elementi, nel caso concreto, renderebbero tale inferenza attendibile**.

Ne consegue che la statuizione di **rigetto del danno parentale in favore dei nipoti risulta viziata, perchÃ© fondata su criteri astratti e non conformi allâ??impostazione che impone una verifica dellâ??effettivitÃ del legame e del pregiudizio conseguente, senza automatismi derivanti dalla mancata convivenza, dalla sola etÃ del superstite, dalla**



***dimensione numerica della famiglia superstite e, tantomeno, dal silenzio di tabelle non normative. Verifica che, come usualmente accade nell'ipotesi di legami consuetudinari, potrà ben effettuarsi in termini presuntivi da parte attrice, controparte a sua volta potendo dimostrarne la non corrispondenza della presunzione al caso specifico in esame.***

## **Categoria**

1. Focus giuridico

## **Data di creazione**

15 Mag 2026